



1D 16273
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1422/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 3765 Atto n. 861 del 2018
Impegno assunto Cap. 131/R Ill. 2018
Provvedimento EX 101P 3086/12-2891
Messina 12-11-18 Il Funzionario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 861 /DA del 06 NOV. 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 25 del 07/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Paese Giovanna/Cas.
- Tribunale di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Paese Giovanna dinanzi al Tribunale di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 1020 del 28/06/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegni n° 3086/12 reimp. al n.970/18 e n. 289/13 reimp. al n. 1029/18 per € 1.250,00, per l'importo complessivo di € 2.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 2643/13 del 07/06/2013;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 25 del 07/05/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Paese Giovanna dinanzi al Tribunale di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 25 del 07/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto:
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000NWI**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

*Fatt. n° 6025/80/2018
del 04/05/2018
P.S. n° 1020/12
al 28/6/2012*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*Ep. 131 n. 4° 3086/2012
re. n. 170/2018
€ 1250,00*

*Ep. 131 n. 4° 288/2013
re. n. 1020/2018
€ 1250,00*

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)
Numero documento: **0025/FE/2018**
Importo totale documento: **2500.00**
Causale: **Prat.2012/0141-Consorzio Autostrade Siciliane/Paese
Giovanna-Contratto a termine-abuso-risarcimento-Tribunale
Lavoro Messina-Romeo-RG.245/2012-Dec.1020DA del 28/6/12-
Sent.2643 del 2013.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **394.07**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **78.81**
Imponibile previdenziale: **1970.37**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **1970.37**
Valore totale: **1970.37**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2049.18**
Totale imposta: **450.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1655.11**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Copia per uso  amministrativo

2643/2013 Sent. I. 10
N. 245/2012 Reg. Gen
N. 1729/2013 Cron.
ISIAI



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 7 giugno 2013 ha pronunciato - dando lettura del dispositivo e
della contestuale motivazione - la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 245/2012 R.G. e vertente

TRA

PAESE GIOVANNA, nata a Ippano (CS) il 12.2.1951,
C.F.:PSAGNN51B52E450A, elettivamente domiciliata in Messina via Lenzi n.5
presso lo studio degli avv.ti Marcello Giarratana e Giuseppe Castelli che la
rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina Viale S.
martino is.143 n.146 presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta
e difende per procura in calce al ricorso notificato.

RESISTENTE

OGGETTO: tempo determinato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.1.2012 Paese Giovanna, premettendo di
aver lavorato alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane (di
seguito, Cas) a partire dall'anno 2001 e sino all'anno 2010 in forza di contratti a

tempo determinato stipulati al fine di "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati a partire dall'anno 2001, con conseguente condanna di controparte alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ove ritenuto di lavoro privato) e alla corresponsione in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 11.6.2012, contestava la fondatezza delle domande *ex adverso* avanzate, chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.

All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza *ex art.* 429 c.p.c.

Giova innanzitutto rilevare che l'affermazione della ricorrente di aver lavorato sin dal 2001 alle dipendenze del Consorzio convenuto in forza di ripetuti contratti a termine non ha trovato solo in parte riscontro documentale; non può tuttavia non rilevarsi che il Cas non ha contestato la effettiva stipulazione dei contratti a tempo determinato analiticamente indicati nell'atto introduttivo.

Ciò chiarito, il ricorso è meritevole di accoglimento. 

I contratti a tempo determinato oggetto di causa sono disciplinati dal d.lgs. 6 settembre 2001 n.368. In particolare, la clausola di apposizione del termine a detti contratti impugnati dalla odierna ricorrente risulta nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 368/2001, non avendo il Cas ottemperato all'obbligo di specificare per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni produttive o organizzative o tecniche o sostitutive che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.

La p.a. datrice si è, infatti, limitata ad addurre, quale ragione giustificatrice dell'assunzione della ricorrente a tempo determinato, l'esigenza di "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", formula che, con tutta evidenza, non consente né alla lavoratrice né, se del caso, al giudice, di

comprendere i motivi per i quali l'Ente necessita, ai fini della regolare erogazione del servizio, delle prestazioni lavorative di dipendenti a tempo determinato.

In altri termini, la causale indicata nei contratti in oggetto non permette al lavoratore di comprendere quale sia la specifica ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine né, conseguentemente, di verificare l'effettiva sussistenza e la durata della ragione alla base della sua assunzione.

Tanto risulta dal contratto stipulato il 7.6.2004 con scadenza 4.9.2004 nonché nei successivi contratti allegati in copia (contratti del 12.8.2005, del 30.7.2007, del 31.10.2007 e del 2.7.2008; il Cas non ha poi dimostrato che negli altri contratti a tempo determinato stipulati con la odierna istante sia stata data specifica indicazione della causale giustificativa dell'apposizione del termine.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del termine, deve, innanzitutto ritenersi che l'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.[...]"*, non sia stato abrogato dall'art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001, e che pertanto tale disposizione normativa, a far data dalla sua introduzione nell'ordinamento, non sia, ad oggi, mai venuta meno.

Infatti, poiché la norma di cui all'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinando in modo specifico gli effetti consequenziali all'illegittima assunzione a termine nel settore del lavoro pubblico c.d. privatizzato, è norma di carattere speciale, la successiva disciplina generale dettata dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 368/2001, ancorché incompatibile, non può esplicitare rispetto ad essa l'efficacia abrogativa di cui all'art. 15 delle Preleggi.

Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo che al momento dell'introduzione nell'ordinamento della disciplina speciale di cui all'art. 36 comma 5 in parola, la normativa allora vigente sui rapporti di lavoro a tempo

determinato (L. n. 230/1962) già prevedeva, per la generalità dei casi, la conversione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a termine illegittimamente stipulati, risultando così evidente l'intenzione del legislatore di sottrarre il datore di lavoro pubblico all'applicazione di una simile sanzione.

Nel pubblico impiego, vige pertanto una normativa speciale che impedisce il rimedio della "conversione" del contratto ma impone il risarcimento del danno (art. 36 d.lgs. 165/01). Come è noto, già la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla legittimità di tale norma. In particolare, la CGE ha sancito che il rimedio della conversione non è l'unico adatto a rispettare le previsioni dell'accordo quadro, in quanto lo Stato membro può prevedere altre misure purché le medesime si traducano in una sanzione effettiva (causa Causa C-53/04 - Marrosu e Sardino contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate).

Condividendo il pregresso giurisprudenziale e in particolare la ritenuta conformità dell'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2011 sia al principio costituzionale di eguaglianza invocato dalla ricorrente, stante la indubbia diversità tra il momento genetico del lavoro privato e quello del lavoro pubblico ove vige il principio fondamentale dell'accesso mediante concorso previsto dall'art. 97 comma III Cost. (cfr. Corte Cost. n.89/03) sia al diritto comunitario (v. sentenza C.G.C.E nella causa C- 212-04 – Adeneler del 4 luglio 2006, Marrosu-Sardino nel procedimento C-53/04 e Vassallo nel procedimento C-180/04 del 7 settembre 2006 nonché ordinanza C.G.C.E 1 ottobre 2010 Affatato nel procedimento C-3/2010 in ordine alla possibilità che l'ordinamento interno preveda sanzioni anche alternative alla tutela conservativa, idonee a soddisfare l'effetto utile delle prescrizioni comunitarie, e tra queste anche il risarcimento del danno quale strumento idoneo a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato), a parere di questo decidente non è necessario né sollevare una questione di legittimità costituzionale né procedere ad alcuna disapplicazione della normativa nazionale, poiché tale mezzo deve considerarsi *extrema ratio*

praticabile solo ove non sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata.

D'altra parte sulla esclusione della conversione a tempo indeterminato nel pubblico impiego si è più volte pronunciata anche la Suprema Corte (v., da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 528/2012. V., nello stesso senso, Cass. civ., sez. lav., n. 392/2012).

Da tale premessa derivano rilevanti conseguenze in tema di diritto al risarcimento del danno ex art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.

Il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore del settore pubblico per l'illegittima apposizione del termine, previsto dall'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo della conversione del rapporto è chiamato a soddisfare i principi comunitari di effettività ed equivalenza, ossia a costituire una misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (misura che deve essere appunto effettiva e dissuasiva), e, al contempo, non meno favorevole di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza).

Pertanto, in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, i suddetti principi comunitari imprimono al risarcimento del danno di cui all'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 la valenza di una misura sanzionatoria della condotta abusiva datoriale.

Ne consegue che, in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, l'esigenza di interpretare ed applicare l'art. 36 comma 5 in modo conforme al diritto dell'Unione conduce a riconoscere al lavoratore un risarcimento dei danni che non sia vincolato ad un puntuale accertamento, nell'*an* e nel *quantum*, dell'effettivo pregiudizio da questi sofferto in conseguenza dell'abuso datoriale (da qui il ricorso della giurisprudenza di merito nazionale a vari criteri di liquidazione quali l'importo della retribuzione che sarebbe stata riscossa in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato; il valore minimo del danno provocato da un licenziamento illegittimo in tutela reale sommato alle quindici mensilità sostitutive della

reintegra; l'indennità riconosciuta per l'illegittimo licenziamento in tutela obbligatoria, etc.).

In conclusione, la domanda di conversione del contratto a tempo determinato parzialmente nullo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere rigettata in virtù del divieto sancito dall'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001. Va invece accolta la domanda risarcitoria.

In ordine al *quantum debeatur*, escludendo la possibilità di condannare la p.a. alla corresponsione dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010 in quanto l'applicazione di tale istituto, per espresso dettato normativo, presuppone la previa conversione del rapporto di lavoro con termine nullo in rapporto a tempo indeterminato, si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito che si richiama all'art. 18 legge 300/70, in quanto la ricorrente ha ad oggi perso il proprio posto di lavoro: ciò sia in relazione al requisito dimensionale che sicuramente ricorre, sia perché la CGE impone che la sanzione dello Stato debba avere necessariamente carattere deterrente per evitare gli abusi dell'utilizzo dei contratti a termine.

Reputa infatti il Tribunale che il meccanismo più appropriato per rendere la misura risarcitoria adeguata ed effettiva, cioè idonea a riparare il danno sofferto e dotata di quella forza dissuasiva propria dei meccanismi sanzionatori, è quello riprodotto nei commi IV e V dell'art. 18 della L. n. 300/70. E' questo infatti l'unico istituto attraverso il quale il Legislatore ha inteso monetizzare il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazioni. Per le ragioni esposte si ritiene che commisurando il risarcimento al valore minimo del danno provocato dall'intimazione del licenziamento invalido (pari a cinque mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 St. Lav.) ed aggiungendo la misura sostitutiva della reintegra (pari a 15 mensilità ai sensi dell'art. 18 comma 5 St. Lav.) si pervenga all'applicazione della normativa nazionale in termini compatibili con la disciplina comunitaria in adesione ai precetti contenuti nelle richiamate decisioni della Corte di Giustizia Europea.

La ricorrente non ha provato (e ciò era suo onere) di aver subito dalla illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro pubblico contrattualizzato danni ulteriori (ad esempio, danno biologico, danno da perdita di *chance*); e sulla necessità che in siffatte ipotesi il danno sia provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento ivi comprese le presunzioni, si è di recente espressa la Corte di Cassazione (V. Cass. n. 392/2012, cit.).

Il Cas ha richiamato proprio la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 392/2012 che, nel fissare il principio di diritto secondo cui *"nell'area del pubblico impiego privatizzato non trova applicazione il d.lgs. 30.3.2001 n. 368 in quanto è presente nel nostro assetto ordinamentale, con la disposizione di cui all' art. 36 d.lgs. 5.9.2001 n. 165, un sistema sanzionatorio capace di prevenire prima e sanzionare poi in forma adeguata l' utilizzo abusivo da parte della PA dei contratti o dei rapporti a tempo determinato"* e quindi alternativo a quello disciplinato dal d.lgs. n. 368/2001 ha però previsto il risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore la cui sussistenza necessita di adeguata prova.

Tale pronuncia non appare però condivisibile perché da un lato afferma la presenza di un regime sanzionatorio adeguato ed efficace definendolo addirittura *"alternativo"* a quello disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n.368/01 e, dall'altro lato, finisce per svuotarlo completamente di contenuto.

Ed infatti nel corpo della motivazione la Suprema Corte fa riferimento alla giurisprudenza consolidata in tema di danno da perdita di *chance* o di danno biologico secondo cui gli stessi vanno provati in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e quindi anche attraverso la prova per presunzioni mentre, nel caso in esame, si è fuori da tale ipotesi, trattandosi di un risarcimento del danno tipizzato, fissato in una previsione legislativa (appunto l'art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *"il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"*).

Peraltro, così come in materia di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del licenziamento (sia esso in regime di tutela reale che in regime di tutela obbligatoria) mai la giurisprudenza ha ritenuto che lo stesso necessitasse

di apposita prova essendo lo stesso previsto per legge ed essendo rimesso al giudice solo la sua quantificazione all'interno di un minimo ed un massimo, analogamente in tema di risarcimento del danno derivante dalla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori nessun onere probatorio va posto a carico del lavoratore.

Ora, appare dunque probabile ritenere che la Corte, con la decisione richiamata dal Cas, abbia inteso - indicando "il risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore" - verosimilmente far riferimento ai c.d. danni ulteriori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Cas va pertanto condannato a corrispondere alla ricorrente un importo complessivamente pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto.

Trattandosi di credito nei confronti della pubblica amministrazione, tale somma va maggiorata secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994, e cioè con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (v. Corte Cost. n. 82 del 2003; Corte Cost. n. 459 del 2000) e poiché il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sorge dalla data del licenziamento, *recte* della cessazione del rapporto di lavoro, da questa stessa coincidente con la scadenza dell'ultimo contratto oggetto di causa (25.9.2010) decorrono gli accessori del credito.

Le spese di lite, per la soccombenza, si pongono a carico del Cas e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo.

P. Q. M. 

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Paese Giovanna con ricorso depositato in data 27.1.2012 nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati da Paese Giovanna con il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dall'anno 2001 e fino all'anno 2010 e,

per l'effetto, condanna l'Ente convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorarsi con interessi legali dal 25.9.2010 al soddisfo;

- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Marcello Giarratana e Giuseppe Castelli.

Messina, 7 giugno 2013

L'Assistente Giudiziario
Romeo Colletta



Il Giudice del Lavoro

(dott.ssa Laura Romeo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per ass. *Spalla*
Messina, il 10 GIUGNO 2013
Il Cancelliere



Giulia (09/05/12)
Eali. 0025/10/2012



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Messina **DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 1020 /DA

Messina, 28 GIU. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina sez. lavoro - **Paese Giovanna**, contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1020 /DA/12

Premesso

(1) **che Paese Giovanna**, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n.245/2012 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimita';

Ritenuto

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matafù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

che:

(2) Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa
d e c r e t a

- Art. 1 - resistere** al ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n. 245/2012 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimita';
- Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matafù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;
- Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € 2.500,00, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;
- Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato ove maggiori del superiore impegno.

Il Dirigente
Ingegnere Mario Pizzino

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel PBX 090 37111 - Fax 090 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it
Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel 091.6259379 - Fax 091 6266172
00187 ROMA - Via Dei Crocefatti n. 41 - Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

10.7.2012
[Handwritten signature]